



Città di Cardano al Campo

Provincia di Varese

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione consiliare n. 34 del 21 DIC. 2016

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 - OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO.....	4
Articolo 2 - RAPPORTI CON I CITTADINI	4
Articolo 3 - SEMPLIFICAZIONE E FACILITAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI.....	5
TITOLO II - ENTRATE COMUNALI	6
Articolo 4 - DEFINIZIONE DELLE ENTRATE	6
Articolo 5 - REGOLAMENTAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI ENTRATE.....	6
Articolo 6 - DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE E TARIFFE	6
Articolo 7 - AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI.....	6
Articolo 8 - SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE.....	7
Articolo 9 - ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO – POTERI ISPETTIVI.....	8
Articolo 10 - INTERRELAZIONI TRA SERVIZI COMUNALI.....	8
Articolo 11 - FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE	9
Articolo 12 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE.....	9
Articolo 13 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE.....	9
TITOLO III - RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	11
Articolo 14 - FORME DELLA RISCOSSIONE.....	11
Articolo 15 - RISCOSSIONE COATTIVA	11
Articolo 16 - MINIMI RISCOUOTIBILI.....	11
Articolo 17 - VERIFICA E CONTROLLO.....	12
TITOLO IV - RATEAZIONE E SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI.....	13
Articolo 18 - RATEAZIONE.....	13
Articolo 19 - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI.....	14
Articolo 20 - CREDITI INESIGIBILI.....	14
TITOLO V - INTERESSI, RIMBORSI E COMPENSAZIONI	15
Articolo 21 - INTERESSI	15
Articolo 22 - RIMBORSI	15
Articolo 23 - COMPENSAZIONE E ACCOLLO	16
Articolo 24 - COMPENSI E SPESE DI RISCOSSIONE	16
TITOLO VI - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME TRIBUTARIE	17
Articolo 25 - IRROGAZIONE SANZIONI	17
TITOLO VII - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI.....	18
Articolo 26 - TUTELA GIUDIZIARIA.....	18
Articolo 27 - CONTENZIOSO.....	18
CAPO I AUTOTUTELA.....	18
Articolo 28 - AUTOTUTELA.....	18

CAPO II ACCERTAMENTO CON ADESIONE	19
Articolo 29 - PRESUPPOSTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	19
Articolo 30 - CRITERI GENERALI E ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO	19
Articolo 31 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO D'UFFICIO	20
Articolo 32 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE	20
Articolo 33 - CONTRADDITTORIO E VERBALIZZAZIONE	21
Articolo 34 - ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE	21
Articolo 35 - PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE	22
Articolo 36 - EFFETTI DELLA DEFINIZIONE	22
Articolo 37 - RIDUZIONE DELLE SANZIONI	22
CAPO III RAVVEDIMENTO DEL CONTRIBUENTE	22
Articolo 38 - CAUSE OSTATIVE AL RAVVEDIMENTO	23
Articolo 39 - APPLICABILITÀ' E SANZIONI AL RAVVEDIMENTO	23
CAPO IV CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	23
Articolo 40 - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	23
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI	24
Articolo 41 - NORME FINALI E DI RINVIO	24
Articolo 42 - ENTRATA IN VIGORE	24

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento viene adottato dal Comune di Cardano al Campo, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.Cost. 18 ottobre 2001 n. 3) e dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
4. Le disposizioni del regolamento sono volte a fissare la disciplina generale per la determinazione di tariffe, aliquote e canoni, nonché a disciplinare le attività relative al versamento, all'accertamento ed alla riscossione, anche coattiva, dei tributi e delle altre entrate dell'Ente, nonché infine a specificare le procedure, le competenze degli organi e le forme di gestione.
5. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative. Restano salve le norme contenute in altri regolamenti dell'Ente, che possono dettare una disciplina di dettaglio delle singole entrate, siano essi di carattere tributario o meno, ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Articolo 2 - RAPPORTI CON I CITTADINI

1. I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. I regolamenti comunali, le tariffe, le aliquote, le modalità di computo e gli adempimenti a carico dei cittadini devono essere resi pubblici, anche attraverso l'utilizzazione di tecnologie informatiche.
3. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate, nel rispetto delle riservatezza dei dati personali e patrimoniali.
4. Il contribuente, o suo delegato, può, in ogni momento, rivolgersi in modo informale all'ufficio tributi per chiarimenti in ordine all'accertamento notificato o alla posizione tributaria che lo riguarda, consentendogli di ridefinire la sua obbligazione tributaria in base a nuovi elementi certi e di fatto, che egli stesso produce.

5. Il servizio di informazioni ai cittadini in materia di entrate comunali è assicurato almeno nel rispetto delle seguenti modalità:
- apertura di sportelli in tutti i giorni feriali con le possibilità di accesso per i disabili in base alla normativa vigente;
 - attivazione di sportelli telefonici;
 - sezioni specifiche sul sito istituzionale;
 - affissione di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale;
 - distribuzione di vademecum informativi, anche a domicilio e anche allegati agli avvisi di pagamento inviati ai contribuenti, sui tributi in vigore.

Articolo 3 - SEMPLIFICAZIONE E FACILITAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

1. I regolamenti dei singoli tributi devono tener conto delle esigenze di semplificazione e non possono porre a carico dei contribuenti adempimenti non previsti dalle disposizioni di legge, salvo che non siano strumentali alla concessione di un trattamento più favorevole di quello previsto dalla legge stessa.

Per le esigenze di semplificazione tributaria, con il presente Regolamento, tra l'altro:

- vengono unificati, per quanto ammesso dalla legge, le modalità di pagamento dei tributi comunali, i termini di rimborso, la misura degli interessi moratori sia a debito che a credito dei contribuenti;
- viene introdotto l'istituto della compensazione tributaria secondo le disposizioni del Titolo V del presente Regolamento.

TITOLO II - ENTRATE COMUNALI

Articolo 4 - DEFINIZIONE DELLE ENTRATE

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali;
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Articolo 5 - REGOLAMENTAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI ENTRATE

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune ha la facoltà di adottare, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, un apposito regolamento, che avrà efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il bilancio di previsione stesso.

Articolo 6 - DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE E TARIFFE

1. Le aliquote e le tariffe dei tributi sono determinate con apposita deliberazione in misura tale da consentire il raggiungimento degli equilibri di bilancio. Ove si renda necessario, le aliquote possono variare in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità.
2. Le aliquote e le tariffe di cui sopra sono adottate con deliberazione entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di esse e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
3. Se non diversamente stabilito dalla legge o in mancanza dell'atto deliberativo per la determinazione delle tariffe e delle aliquote, le stesse si intendono prorogate.

Articolo 7 - AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Al fine di agevolare i soggetti passivi in condizioni di oggettiva difficoltà, ovvero i soggetti che svolgano un'attività non lucrativa di utilità sociale, la Giunta comunale, con apposito provvedimento, può individuare specifiche agevolazioni a favore di tali soggetti, sotto forma di contributi economici.
2. Nel rispetto della normativa legislativa ed in ossequio al principio dell'autonomia, il Consiglio Comunale provvede a disciplinare, in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, le ipotesi di agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni.

3. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui ai precedenti commi, prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, queste ultime sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti, con la sola eccezione del caso in cui la previsione di legge abbia carattere imperativo.
4. L'applicazione delle agevolazioni, riduzioni o esenzioni previste è subordinata alla comunicazione, da parte dell'interessato, dei presupposti su cui le stesse si basano, e, salvo diversa disposizione regolamentare, decorre a partire dalla data di presentazione della comunicazione stessa.

Articolo 8 - SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'ente i funzionari responsabili del settore al quale risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal settore medesimo.
2. È designato, per ogni tributo di competenza dell'Ente, un funzionario responsabile, al quale è affidata ogni attività organizzativa attinente il tributo stesso.
3. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:
 - a. cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, esercitando le attività di controllo, verifica, accertamento, riscossione e applicazione delle sanzioni;
 - b. sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c. appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
 - d. predispose gli atti necessari per l'effettuazione dei rimborsi;
 - e. cura il contenzioso come disposto dal presente Regolamento; all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione;
 - f. in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente, con cadenza almeno annuale, l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
 - g. compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
3. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse curando tutte le operazioni utili a tal fine, comprese l'attività istruttoria di controllo, verifica e recupero del credito, trasmettendo al servizio finanziario la documentazione necessaria alla registrazione dell'accertamento dell'entrata, così come previsto dall'art. 179 del decreto legislativo n. 267/2000.
4. Qualora sia deliberato di affidare a soggetti terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, comprese quelle di controllo sulla corretta e proficua gestione dell'entrata da parte del soggetto gestore.
5. Nella convenzione o nell'atto di affidamento della gestione a terzi dovranno essere previste clausole inerenti il livello qualitativo della gestione, anche a tutela degli interessi dei cittadini; dette clausole potranno prevedere l'istituzione di uno specifico sportello con il pubblico ed ogni

altra misura idonea diretta a garantire il rispetto da parte del terzo gestore dello statuto dei diritti del contribuente, ai sensi dell'art. 17 L. 212/2000.

Articolo 9 - ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO – POTERI ISPETTIVI

1. I soggetti responsabili di ciascuna risorsa di entrata, nonché, in ogni caso, il soggetto gestore per la parte di competenza, nell'effettuare le operazioni di controllo sulla regolare effettuazione da parte dei contribuenti degli adempimenti posti dalle leggi e dai regolamenti a loro carico, devono utilizzare tutte le risorse ed informazioni a disposizione, al fine di semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma precedente, gli uffici comunali e/o il soggetto gestore si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti, purché autorizzati e previa comunicazione al contribuente.
3. La Società affidataria e/o gli uffici comunali competenti hanno diritto di accedere a tutte le informazioni presso archivi pubblici e privati, che debbano essere resi conoscibili ai fini dei controlli tributari.
4. L'Amministrazione comunale non può richiedere ai contribuenti documentazioni ed informazioni già possedute o in possesso di altre Amministrazioni pubbliche, a meno che non esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti relativi alla posizione fiscale del contribuente, nel qual caso deve invitare lo stesso a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, previa e dopo richiesta di atti e documenti, eventuali accessi, ispezioni e verifiche fiscali negli immobili oggetto di imposizione tributaria sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo e sono oggetto di apposito verbale relativamente al quale il contribuente può comunicare, entro quindici giorni dal rilascio della copia, osservazioni e richieste che sono oggetto di valutazione successiva da parte degli uffici impositori.
6. Gli accessi, le ispezioni e le verifiche, si svolgono, salvo casi eccezionali ed urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio dell'attività e con modalità tali da recare la minore turbativa possibile.

Articolo 10 - INTERRELAZIONI TRA SERVIZI COMUNALI

1. I responsabili degli servizi comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati su richiesta del servizio competente nell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario.
2. In particolare, i soggetti responsabili di ogni atto, che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica al suddetto servizio, mediante l'impiego preferenziale di modalità di comunicazione informatizzata.

Articolo 11 - FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità.
2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali è possibile procedere all'affidamento a terzi, secondo quanto stabilito nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata e le norme di riferimento;
3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, fatto salvo il recupero delle spese sostenute dall'Ente per l'attività di riscossione coattiva/forzata, in caso di inadempimento del debitore.

Articolo 12 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

1. L'attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie deve essere svolta nel rispetto dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza.
L'attività di liquidazione e di accertamento è svolta dal Comune nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi.
Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa e quant'altro previsto dalle norme in vigore.
Deve inoltre essere indicato l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto e il responsabile del procedimento.
2. Il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio deve presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e, in mancanza di previsioni specifiche di legge, si applica quanto indicato nel comma precedente.
3. Gli atti di cui al presente articolo, le comunicazioni, le richieste di chiarimenti ed altri atti, per i quali è richiesta la notifica, possono essere notificati anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento (A.R), mediante Pec, ovvero direttamente a mani, tramite personale appositamente nominato come messo notificatore del Comune.

Articolo 13 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

1. L'entrata non tributaria è accertata quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito.

2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal responsabile del servizio.
3. La contestazione del mancato pagamento di somme non aventi natura tributaria e dovute all'Ente deve avvenire per iscritto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante altra forma di notifica, o via Pec, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.

TITOLO III - RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Articolo 14 - FORME DELLA RISCOSSIONE

1. La riscossione delle entrate può essere effettuata in forma diretta o mediante affidamento in concessione a soggetti terzi abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. L'Amministrazione comunale nella scelta privilegia forme che:
 - Permettono di facilitare e semplificare gli adempimenti dei contribuenti;
 - Velocizzano l'acquisizione delle somme riscosse;
 - Assicurano la più ampia diffusione dei canali di pagamento, anche per via telematica;
 - Ottimizzano i costi della riscossione in relazione alla qualità del servizio reso.

Articolo 15 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle entrate comunali può essere effettuata:
 - a. In proprio dal comune ovvero dal soggetto affidatario del servizio di accertamento e riscossione di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/1997 mediante ingiunzione di pagamento secondo la procedura di cui al R. D. 14 aprile 1910, n. 639;
 - b. mediante ruolo secondo le procedure di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
2. L'ingiunzione di pagamento è sottoscritta dal funzionario o dal soggetto affidatario del servizio di gestione dell'entrata o di riscossione di cui al precedente comma 1) ed è esecutivo di diritto. Al soggetto che sottoscrive l'ingiunzione competono anche tutte le attività necessarie per addivenire alla riscossione.
3. Nel caso in cui insorga nei confronti dell'amministrazione un debito, trascorso il tempo di ordinario adempimento senza che lo stesso sia stato assolto, la Società di riscossione autorizzata o l'ufficio comunale competente possono inviare solleciti di versamento, anche per via telefonica o telematica, allo scopo di rinnovare la pretesa creditoria, prima di procedere alle fasi successive della riscossione coattiva.

Articolo 16 - MINIMI RISCOUOTIBILI

1. L'eventuale importo minimo di versamento, per ogni entrata, è previsto nei singoli Regolamenti comunali.
2. Per quanto riguarda i tributi calcolati su base giornaliera (TARI giornaliera e C.O.S.A.P. temporanea), viene riscosso l'importo dovuto in base a tariffa, senza l'applicazione del minimo.
3. Se non disciplinato dai singoli regolamenti, non si procede all'accertamento ed alla riscossione forzata di crediti, anche tramite iscrizione a ruolo coattivo, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di

€ 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, ad esclusione delle entrate relative ai servizi sociali e alla pubblica istruzione, il cui ammontare minimo è fissato in € 20,00.

4. Tale previsione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo o tipologia di entrata..
5. Tale importo minimo riscuotibile si applica anche per periodi d'imposta precedenti e non deve in ogni caso intendersi come franchigia.

Articolo 17 - VERIFICA E CONTROLLO

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce, e in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico dei contribuenti o degli utenti dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Il responsabile, nei casi di incertezza dell'adempimento, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio, invita il contribuente a fornire chiarimenti, nei modi e nelle forme previste dalle norme relative a ciascuna entrata, così come, nell'ambito dell'attività di controllo può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti e fornire risposte a quesiti e questionari.
3. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui al presente articolo, gli enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
4. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'ente, ovvero nelle forme associate previste dal D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, in conformità a quanto previsto nell'art. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446/97.

TITOLO IV - RATEAZIONE E SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

Articolo 18 - RATEAZIONE

1. Per i debiti di natura sia tributaria che patrimoniale, per i quali non abbiano avuto inizio le procedure di riscossione coattiva, possono essere concesse dal Funzionario responsabile della specifica entrata, su specifica richiesta motivata del debitore, rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a. importo minimo di ciascuna rata: € 50,00 con arrotondamento all'euro;
 - b. durata massima:
 - n. 12 rate mensili, con scadenza l'ultimo giorno del mese, per importi fino a € 1.500,00;
 - n. 24 rate mensili, con scadenza l'ultimo giorno del mese, per importi fino a € 10.000,00;
 - n. 36 rate mensili, con scadenza l'ultimo giorno del mese, per importi oltre i € 10.000,00.
 - c. decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza di tre rate;
 - d. conteggio delle eventuali sanzioni di legge e degli interessi di rateazione al tasso legale;
 - e. assenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento delle singole rate.
3. In caso di richiesta di rateazione, in presenza di più debiti, l'importo verrà verificato e la rateazione calcolata sulla base dell'importo complessivo.
4. Per dilazioni o rateazioni di debiti di importo superiore a € 20.000,00 è necessario produrre un'adeguata garanzia fideiussoria (bancaria, assicurativa ovvero rilasciata da Confidi o Società finanziarie abilitate ai sensi della normativa vigente) che copra l'importo totale, comprensivo degli interessi, ed avente scadenza tre mesi dopo la scadenza dell'ultima rata.

L'importo di cui sopra dovrà essere verificato tenendo conto di tutte le rateazioni, anche già in essere - per la parte non ancora saldata, riferite al singolo contribuente.

In presenza di circostanze non previste e non prevedibili, la Giunta comunale, con proprio provvedimento, può esonerare il contribuente a prestare, in tutto o in parte, la garanzia di cui sopra.
5. In alternativa a quanto sopra esposto, il funzionario può concedere la sospensione fino ad un anno e la successiva rateizzazione per un numero di rate mensili residue fino al raggiungimento del periodo massimo di rateizzo della fascia di appartenenza. Tale sospensione può essere accordata in ipotesi eccezionali nelle quali la situazione di obiettiva difficoltà, debitamente accertata, sia tale da non permettere al debitore neppure di sopportare di un anno il pagamento rateale e precisamente:
 - difficoltà economica dovuta alla perdita di lavoro o collocamento in cassa integrazione;
 - presenza di altre rateazioni con Equitalia o altro ente di riscossione;
 - presenza di sentenze, decreti ingiuntivi o atti aventi carattere esecutivo verificatesi al momento della richiesta della rateazione.

Nel periodo in cui il debitore beneficia della sospensione deve comunque corrispondere gli interessi dovuti per la rateizzazione, che vanno pagati con la prima rata del piano di dilazione.

6. E' fatta comunque salva l'applicazione di ogni eventuale specifica normativa di settore.

Articolo 19 - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge dello stato.

Articolo 20 - CREDITI INESIGIBILI

1. I crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione, su proposta motivata del responsabile del servizio e previa verifica da parte del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio.
2. I crediti sopracitati sono trascritti in un apposito elenco, tenuto dal servizio finanziario, e conservati nel conto del Patrimonio dell'Ente sino al compimento del termine di prescrizione.
3. Prima dello scadere del termine prescrizionale il responsabile del servizio verifica ulteriormente se il debitore è ancora insolubile e, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, avvia le procedure per la riscossione coattiva: in tale ipotesi, le suddette somme vengono reiscritte a ruolo purché le stesse siano di importi superiori a € 50,00 per anno.
4. L'insinuazione ordinaria nel passivo di un fallimento è disposta, con deliberazione della Giunta comunale per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da soggetti dichiarati falliti, solo ove l'importo complessivo del credito vantato dall'Amministrazione sia superiore ad € 250,00.
5. L'insinuazione tardiva nel passivo di un fallimento è invece disposta solo ove l'importo complessivo del credito vantato dall'Amministrazione sia superiore ad € 500,00, previa verifica della massa attiva del fallimento da richiedersi al curatore fallimentare, cui potrà seguire la decisione - da formalizzarsi tramite apposita deliberazione della Giunta Comunale - di non procedere all'insinuazione, ove il fallimento risulti incapiente o tale da non consentire il recupero di somme superiori a quelle che l'Amministrazione dovrebbe sostenere per l'insinuazione tardiva.

TITOLO V - INTERESSI, RIMBORSI E COMPENSAZIONI

Articolo 21 - INTERESSI

1. Gli interessi relativi alle attività di accertamento e rimborso per i tributi di competenza comunale, ancorché riferite a periodi di imposta pendenti alla data medesima, sono stabiliti nella misura del tasso di interesse legale, salvo diversa disposizione.
2. Per le entrate di natura patrimoniale, a meno di specifiche previsioni legislative, regolamentari o contrattuali la misura degli interessi è quella corrispondente al tasso di interesse legale. Qualora le entrate patrimoniali fossero riferite a transazioni commerciali si applicano gli interessi moratori di cui al D.Lgs. 231 del 09/10/2002.
3. Le modalità di determinazione e di computo per gli interessi di cui ai commi precedenti sono quelle previste dalle specifiche normative di settore. In mancanza di esplicita previsione normativa, il computo degli interessi avviene giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero, per i rimborsi, dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 22 - RIMBORSI

1. Per le entrate di natura tributaria, il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, fatte salve eventuali deroghe espressamente previste dalle singole leggi d'imposta.
2. Per le altre entrate, l'istanza deve essere presentata all'ufficio o al soggetto incaricato della gestione dell'entrata, entro i termini di prescrizione previsti dalla legge.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma di cui si chiede la restituzione.
4. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, procede all'esame della medesima e - qualora ne ricorrano i presupposti - dispone il rimborso. In caso contrario, entro lo stesso termine notifica, anche mediante raccomandata A.R., il provvedimento di accoglimento parziale ovvero di diniego. Il termine è interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari per il compimento dell'attività istruttoria, nonché quando si debbano reperire elementi istruttori presso uffici non dipendenti dal Comune, per il tempo necessario ad ottenere la risposta. Gli interessi relativi alle somme da rimborsare decorrono dal giorno dell'avvenuto pagamento.
5. Se non disciplinato dai singoli regolamenti, i rimborsi relativi all'entrate comunali non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a € 12,00 (euro dodici/00); nei casi di spettanza di rimborsi per più annualità, si procede al rimborso se la somma complessiva sia superiore al limite anzidetto.

6. Sugli importi dovuti per rimborso sono riconosciuti gli interessi nella misura prevista all'art. 21 comma 1) del presente regolamento, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 23 - COMPENSAZIONE E ACCOLLO

1. Al fine di velocizzare le procedure amministrative relative alla restituzione di somme pagate e non dovute, è ammessa l'estinzione per compensazione delle obbligazioni tributarie con crediti anche relativi a tributi diversi o riferiti a periodi di imposta differenti. La compensazione può avere luogo solo per crediti e debiti già esistenti, certi e definiti.
2. La compensazione può avvenire a seguito di istanza del contribuente o per iniziativa del Responsabile del Tributo da cui nasce l'obbligazione. In quest'ultimo caso non è richiesto il consenso del contribuente.
3. Gli interessi sulle somme da portare in compensazione vengono calcolati sino alla data in cui il Comune abbia comunicato al contribuente il diritto al rimborso/compensazione.
4. E' ammesso l'accollo dell'obbligazione tributaria altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione all'Ufficio Tributi del Comune entro il termine inderogabile di 60 giorni dall'effettuazione del versamento.

Articolo 24 - COMPENSI E SPESE DI RISCOSSIONE

1. Sono poste a carico del contribuente, sottoposto a riscossione coattiva, le spese di notifica e spese accessorie nell'ammontare effettivamente sostenute nonché le spese di aggi e interessi ove previsti dalla normativa vigente, anche tramite la società incaricata della riscossione ovvero dal soggetto gestore dell'entrata.
2. La ripetibilità di tali spese non è consentita in caso di annullamento dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910.

TITOLO VI - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME TRIBUTARIE

Articolo 25 - IRROGAZIONE SANZIONI

1. Per le violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie e la graduazione di cui ai decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione Comunale, o comunque a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa, che il contribuente sia in grado di documentare.
3. E' esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta, purché non ostacolino le attività di verifica e controllo.

TITOLO VII - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 26 - TUTELA GIUDIZIARIA

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio, l'ente si difende tramite il funzionario responsabile del servizio della singola risorsa di entrata ovvero, per i casi di particolare complessità, per i quali sono necessarie specifiche competenze tecniche, tramite professionisti esterni.

Articolo 27 - CONTENZIOSO

1. In materia di entrate tributarie, ai fini dello svolgimento delle procedure di contenzioso, ai sensi del decreto legislativo n. 546/92 il funzionario del Comune responsabile della gestione del Tributo è abilitato ad agire, resistere e rappresentare l'Ente in giudizio.
2. Al fine di minimizzare per quanto possibile il contenzioso tributario, nell'ottica di un rapporto di sempre più fattiva collaborazione con il contribuente, il Comune si avvale di tutti gli strumenti resi disponibili dalla normativa vigente, come disciplinati negli capi seguenti.
3. La disciplina del diritto di interpello, reclamo e mediazione delle entrate tributarie è prevista nell'apposito regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 47 del 27.7.2016, a cui si rimanda.

CAPO I AUTOTUTELA

Articolo 28 - AUTOTUTELA

1. Il Comune, con provvedimento del funzionario responsabile, può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di seguito indicate.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) possibili ripercussioni in termini di creazione di precedenti.
3. Al fine di favorire la massima collaborazione con i soggetti passivi, qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario, anche in assenza di istanza di parte può procedere in tutto o in parte all'annullamento dello stesso ove si evidenzia una palese illegittimità dell'atto, ed in particolare nell'ipotesi di:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta.

4. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela qualora siano decorsi i termini fissati dalle leggi o regolamenti vigenti per lo svolgimento delle attività di accertamento e rimborso relativamente alla fattispecie di cui si tratta.

CAPO II ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 29 - PRESUPPOSTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Comune di Cardano al Campo si avvale della facoltà prevista dall'art. 50 della L. 449 del 27 dicembre 1997 al fine di introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e, quindi, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Di conseguenza, esulano dal campo applicativo dell'accertamento con adesione le cosiddette questioni di diritto e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi.
3. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente agli accertamenti dell'Ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
4. La disciplina dell'accertamento con adesione attribuisce agli uffici accertatori un ampio margine di azione e di proposta per definire, in via amministrativa, e in contraddittorio con il contribuente, le pretese tributarie, anche al fine di deflazionare il contenzioso tributario e di anticipare la riscossione dei tributi, con conseguenti concreti risultati positivi dell'azione di accertamento.
5. Resta fermo, ovviamente, il ricorso all'autotutela per rimuovere, in tutto o in parte, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.
6. L'impugnazione dell'avviso di accertamento da parte del soggetto che abbia richiesto l'adesione comporta rinuncia all'istanza.

Articolo 30 - CRITERI GENERALI E ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO

1. La competenza per la definizione dell'accertamento con adesione spetta al Funzionario Responsabile della gestione del singolo tributo.
2. Il procedimento può essere attivato:
 - a. dall'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica;
 - b. su iniziativa del contribuente, a seguito all'avvenuta notifica di un avviso di accertamento o di rettifica non preceduto dall'invito dell'ufficio nella fase istruttoria;

3. Al contribuente, inoltre, nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, direttamente o da terzi incaricati dall'amministrazione comunale, ai sensi della normativa vigente in materia di tributi locali, è attribuita la facoltà di richiedere all'ufficio la formulazione di una proposta di accertamento con l'obiettivo di pervenire alla definizione.

Articolo 31 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO D'UFFICIO

1. L'Ufficio comunale, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima della notifica dell'avviso di accertamento invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, anche a mezzo PEC, con l'indicazione del tributo e dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione; l'invito ha carattere meramente informativo della possibilità offerta al soggetto passivo del tributo di aderire alla proposta formulata dall'Ufficio Comunale.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune può rivolgere ai contribuenti ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, l'Ufficio Comunale procede a notificare l'avviso di accertamento.

Articolo 32 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera.
2. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza di accertamento con adesione.
3. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito dell'istituto in oggetto, ai sensi dell'art. 30, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli per il pagamento del tributo.
4. Ai fini di una più completa e costruttiva definizione del contraddittorio si richiede la presentazione di documentazione, non conosciuta dall'Ufficio, determinante ai fini della definizione dell'accertamento. In particolare nel caso in cui l'oggetto del contendere sia un'area edificabile, alla richiesta di accertamento con adesione deve essere allegata una perizia estimativa asseverata da cui si possa evincere la valutazione delle aree edificabili oggetto dell'adesione riferita agli anni di imposta considerati.
La perizia dovrà contenere i seguenti elementi distintivi:

- indice di edificabilità, indice di fabbricabilità territoriale per le aree residenziali e rapporto di copertura per quelle produttive;
- oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione.

La suddetta documentazione potrà essere sottoposta al controllo del servizio Urbanistica per la necessaria valutazione di congruità.

5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione l'Ufficio tributi formula l'invito a comparire. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione; eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione, possono essere concesse solo se avanzate entro tale data.
6. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio, che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.

Articolo 33 - CONTRADDITTORIO E VERBALIZZAZIONE

1. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente fornisce all'ufficio le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento. Il contribuente esibisce i documenti originali in proprio possesso, e ne deposita copia all'ufficio.
2. Qualora concordemente stabilito dalle parti, può essere fissato un ulteriore incontro non oltre il quindicesimo giorno successivo al primo, per consentire al contribuente di fornire ulteriore documentazione, nonché nuovi chiarimenti, precisazioni, dati, notizie ed elementi utili alla definizione. Per tale data le parti si considerano convocate senza ulteriore comunicazione per la definizione e la conclusione del procedimento.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale da parte del Responsabile del tributo.

Articolo 34 - ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Il procedimento di accertamento con adesione si conclude con la redazione di un atto scritto di definizione e si perfeziona con il versamento nei modi e nelle forme previste dalla legge.
2. Dopo la fase del contraddittorio o contestualmente ad essa, viene redatto in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione. Tale atto deve essere sottoscritto:
 - a. dal contribuente o da un suo rappresentante munito di delega;
 - b. dal Funzionario Responsabile o da un suo delegato; le deleghe potranno essere espressamente conferite ai responsabili del procedimento.
3. Gli elementi essenziali dell'atto di definizione sono i seguenti:
 - a. l'indicazione degli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda;

- b. la liquidazione del maggior tributo, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Articolo 35 - PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1. La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute e con modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

Articolo 36 - EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

1. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell'articolo precedente, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.
2. L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia, l'esercizio della ulteriore attività, nei casi di definizione riguardanti accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso dell'Ufficio alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Articolo 37 - RIDUZIONE DELLE SANZIONI

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. Con riguardo alla tassa rifiuti, in caso di esito positivo del concordato, la riduzione ad un terzo delle somme accertate è operata d'ufficio in sede di emissione di apposito avviso di pagamento.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente rende inapplicabile la riduzione ad un terzo delle sanzioni prevista dall'art. 16 comma 3 del D.Lgs. 472 del 18/12/1997.

CAPO III RAVVEDIMENTO DEL CONTRIBUENTE

Articolo 38 - CAUSE OSTATIVE AL RAVVEDIMENTO

1. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'inizio di una qualunque attività di accertamento o semplice verifica da parte del Comune, di cui l'interessato abbia avuto formale conoscenza.
2. Non preclude il ravvedimento l'attività di verifica o accertamento riguardante annualità diverse ovvero cespiti diversi rispetto a quelli oggetto di regolarizzazione.

Articolo 39 - APPLICABILITÀ' E SANZIONI AL RAVVEDIMENTO

1. I casi di applicabilità dell'istituto del ravvedimento, l'ammontare delle sanzioni e le modalità di versamento sono definiti dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997, nonché da ogni altra eventuale disposizione legislativa.

CAPO IV CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Articolo 40 - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

1. La conciliazione giudiziale ha luogo secondo le disposizioni previste dall'art.48 del D.lgs. 31.12.1992 n. 546 e successive modificazioni.
2. Il funzionario responsabile del tributo che rappresenta il Comune nel processo tributario può definire le controversie nei limiti dei poteri conferitigli con la deliberazione della Giunta Comunale.
3. Per ogni conciliazione intervenuta, il funzionario responsabile relaziona periodicamente alla Giunta Comunale, motivando analiticamente in ordine alla opportunità per l'Ente in fatto e in diritto.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 41 - NORME FINALI E DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente Regolamento.

Articolo 42 - ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore a decorrere dall'1° gennaio 2017.